

Il tema dell'esternalizzazione dei servizi è stato oggetto, per quel che concerne l'operato della Polizia Municipale, di notevole attenzione, negli ultimi mesi, da parte della dottrina e degli organi deputati alla valutazione dei ricorsi (in primis la magistratura onoraria rappresentata dai giudici di pace), in relazione alla possibilità di poter o meno affidare a società esterne alla Pubblica Amministrazione alcuni servizi legati prevalentemente alla stampa ed alla spedizione dei verbali di contestazione di violazione alle norme sulla circolazione stradale.

Già in passato anche sulle pagine di questo portale erano state più volte analizzate le questioni giuridiche che investono la vicenda, partendo dall'analisi delle motivazioni poste a fondamento di alcune sentenze di accoglimento di ricorsi, che oltre un anno fa cominciavano a prendere piede in alcune zone dell'Italia. Le questioni ermeneutiche che avevano investito l'argomento variavano a trecentosessanta gradi su tutto l'iter procedurale di un verbale di contestazione, dall'accertamento dell'illecito fino alla notifica dello stesso all'obbligato in solido e ciò che mancava fino ad ora era una presa di posizione da parte del Ministero dell'Interno, che ha recentemente palesato la sua opinione in una nota di risposta fatta pervenire a seguito della proposizione di un quesito ad un Comune Veneto.

Le conclusioni alle quali giungono i tecnici ministeriali non si divergono molto da quelle già riportate su questo sito e che poi erano state riprese da vari commentatori, andando sostanzialmente ad avallare la legittimità di tutte quelle pratiche in outsourcing che si concretizzano in attività meramente esecutive e strumentali dell'attività notificatoria che resta, come avevamo già sottolineato a suo tempo, di esclusiva potestà pubblica.

Nell'analizzare la questione da un punto di vista generale, il dicastero si sofferma sul fatto che anche gli Enti Locali possano, ovviamente, rivolgersi all'Ente Poste, in quanto unico soggetto legittimato quale fornitore per gli atti attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie.

Per l'esecuzione delle procedure in questione, il Ministero si sofferma soltanto sulla necessità che l'intervento delle società private sia limitato alle mere attività materiali, quali la semplice stampa, l'imbustamento e la trasmissione, sempreché

ovviamente nello svolgimento di tali incombenze venga assicurato il rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

Sicuramente interessante è inoltre la presa di posizione del Ministero per quanto attiene all'apposizione della relata di notifica. Facendo leva su alcuni precedenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione, viene infatti esplicitato come la mancanza di tale relata non infici la validità del procedimento di notificazione, rappresentando la stessa omissione una mera irregolarità.

L'assunto ministeriale rappresenta sicuramente un elemento importante nella trattazione della tematica, dal momento che, contrariamente a ciò che parte della dottrina ha sostenuto, assieme tra l'altro ad alcuni giudici di pace, viene esplicitata la non necessità di effettuazione di tale momento della notificazione, sebbene, ove possibile, sia sempre raccomandabile inserirla per fugare ogni tipo di dubbio.

Giacomo Pellegrini